DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7

Norme a favore delle vittime delle calamità naturali

Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, impegnati in attivita' di protezione civile per il superamento delle situazioni emergenziali, che abbiano subito una invalidita' permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello svolgimento delle medesime attivita', puo' essere corrisposta, a titolo di indennizzo, una speciale elargizione. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalita', termini e procedure per l'elargizione, nell'ambito della dotazione del Fondo per la protezione civile e nel limite delle risorse preordinate allo scopo, delle predette somme coerentemente con le previsioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonche' l'ammontare che si rende possibile utilizzare per le finalita' di cui al presente articolo, assicurando il pieno soddisfacimento delle primarie finalita' di protezione civile.

Versione in vigore dal 1 giugno 2005, non più in vigore dal 31 luglio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-protezione-civile/art-7-norme-a-favore-delle-vittime-delle-calamita-naturali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it